

Ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo

Modifica del ...

*Il Dipartimento federale di giustizia e polizia,
ordina:*

I

L'ordinanza del DFGP del 24 novembre 2007¹ sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo è modificata come segue:

Preambolo, prima frase

visti gli articoli 26 capoverso 3 e 112b capoverso 2 della legge sull'asilo del
26 giugno 1998² (LAsi),

...

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica ai centri di registrazione, ai centri speciali di cui all'articolo 26 capoverso 1^{bis} LAsi, ai centri gestiti nelle fasi di test, ai centri esterni nonché agli alloggi presso gli aeroporti internazionali di Ginevra-Cointrin e Zurigo-Kloten gestiti dalla Confederazione (alloggi della Confederazione).

Art. 6a Programmi d'occupazione

¹ A partire dai 16 anni di età, i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione possono partecipare a programmi d'occupazione atti a facilitare la coabitazione grazie ad attività appropriate che strutturano la giornata. Per garantire una rotazione tra i partecipanti, tali persone non godono di un diritto di partecipazione individuale. Nelle zone di transito degli aeroporti internazionali di Ginevra-Cointrin e di Zurigo-Kloten non sono disponibili programmi d'occupazione.

² I programmi d'occupazione devono rispondere a un interesse generale locale o regionale del Cantone o del Comune, oppure favorire una migliore coabitazione con la popolazione residente. Non devono costituire una concorrenza per il settore privato.

³ Il richiedente l'asilo o la persona bisognosa di protezione può beneficiare di un'indennità (assegno di motivazione). Alle persone che soggiornano in un centro speciale, l'assegno di motivazione può essere corrisposto soltanto sotto forma di prestazioni in natura.

RU 2013 ...

¹ RS 142.311.23

² RS 142.31

⁴ La partecipazione del richiedente l'asilo o della persona bisognosa di protezione a un programma d'occupazione non deve ostacolare l'espletamento di un atto procedurale.

⁵ L'UFM può versare contributi per la realizzazione di programmi d'occupazione entro i limiti dell'importo annuo massimo previsto a tale scopo e fissato nel preventivo.

Art. 6b Convenzione per un programma d'occupazione

¹ L'UFM stipula con il Cantone, il Comune o un terzo una convenzione scritta che definisce segnatamente:

- a. lo scopo concreto del programma d'occupazione e la sua durata;
- b. il contenuto delle prestazioni, in particolare il finanziamento;
- c. il numero massimo di partecipanti;
- d. l'importo dell'eventuale assegno di motivazione, per giorno e partecipante;
- e. la presa a carico delle spese in caso d'infortunio o di danno causato a terzi.

² L'impresa chiamata ad assicurare il funzionamento di un centro di registrazione, di un centro speciale, di un centro gestito nelle fasi di test o di un centro esterno è responsabile dell'attuazione dei programmi d'occupazione decisi dall'UFM. Opera sotto la direzione dell'UFM e in conformità al proprio mandato di gestione.

Titolo prima dell'art. 8

Sezione 2: Centri di registrazione, centri speciali e centri esterni

II

¹ La presente modifica entra in vigore il 2013

² Produce effetto fino al 28 settembre 2015.

xx xx 2013

Dipartimento federale di giustizia e polizia:
Simonetta Sommaruga